

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 73



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
10 marzo 2012

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2012/C 73/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 65 del 3.3.2012

1

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2012/C 73/02

Causa C-218/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione/Finanzamt Hamburg-Bergedorf (IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di «messa a disposizione di personale» — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi con riguardo al prestatore ed al destinatario)

2

IT

Prezzo:
3 EUR

(segue)

2012/C 73/03	Causa C-282/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre (Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale — Assenza del lavoratore — Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza — Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 — Ruolo del giudice nazionale) 2	2
2012/C 73/04	Causa C-347/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen [Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratore occupato su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi — Assicurazione obbligatoria — Diniego del versamento di un sussidio di invalidità] 3	3
2012/C 73/05	Causa C-392/10: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Regolamento (CE) n. 800/1999 — Articolo 15, paragrafi 1 e 3 — Prodotti agricoli — Regime delle restituzioni all'esportazione — Restituzione differenziata all'esportazione — Presupposti per la concessione — Importazione del prodotto nello Stato terzo di destinazione — Pagamento dei dazi all'importazione] 4	4
2012/C 73/06	Causa C-586/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Bianca Küçük/Land Nordrhein-Westfalen (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro successivi a tempo determinato — Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti — Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea — Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo — Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato) 4	4
2012/C 73/07	Causa C-588/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA (Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 90, paragrafo 1 — Riduzione del prezzo dopo il momento in cui l'operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del fornitore di beni o di servizi, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o di servizi — Principio di neutralità dell'IVA — Principio di proporzionalità) 5	5
2012/C 73/08	Causa C-53/11 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2012 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 58 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regole 49 e 50 — Marchio denominativo R10 — Opposizione — Cessione — Ammissibilità del ricorso — Nozione di «persona legittimata a proporre un ricorso» — Applicabilità delle direttive dell'UAMI] 5	5
2012/C 73/09	Causa C-185/11: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 26 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE — Trasposizione inesatta e incompleta) 6	6

2012/C 73/10	Causa C-192/11: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio 2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE — Conservazione degli uccelli selvatici — Portata del regime di protezione — Deroghe ai divieti previsti dalla direttiva)	6
2012/C 73/11	Cause riunite da C-177/09 a C-179/09: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), del 17 novembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'Etat — Belgio) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 e C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/Région wallonne (Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Convenzione di Aarhus — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso avverso un atto legislativo)	7
2012/C 73/12	Causa C-302/10: Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening (Diritti d'autore — Società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti)	8
2012/C 73/13	Causa C-518/10: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Autorizzazione all'immissione in commercio — Medicinale immesso in commercio che contiene un solo principio attivo, mentre il brevetto rivendica una composizione di principi attivi]	8
2012/C 73/14	Causa C-560/10 P: Ordinanza della Corte del 13 ottobre 2011 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea [Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gestione e manutenzione del portale «La tua Europa» — Rigetto dell'offerta — Regolamenti (CE, Euratom) nn. 1605/2002 e 2342/2002 — Copia completa del rapporto di valutazione — Principi di trasparenza e di parità di trattamento — Diritti ad una buona amministrazione e ad un processo equo — Errori di diritto — Snaturamento dei mezzi di prova — Irrricevibilità manifesta — Motivo manifestamente infondato]	9
2012/C 73/15	Causa C-626/10 P: Ordinanza della Corte 10 novembre 2011 — Kalliope Agapiou Joséphidès/Commissione europea, Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA) [Impugnazione — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafi 1, lettera b), e 2, primo trattino — Protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Tutela degli interessi commerciali — Regolamento (CE) n. 58/2003 — Agenzie esecutive — Competenza a trattare le domande confermatrici delle richieste d'accesso ai documenti — Principio di trasparenza — Nozione di «interesse pubblico prevalente» — Errori di diritto]	9

2012/C 73/16	Causa C-630/10: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»]	10
2012/C 73/17	Causa C-6/11: Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks [Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Artt. 3 e 4 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo]	10
2012/C 73/18	Causa C-52/11 P: Ordinanza della Corte 26 ottobre 2011 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/ Parlamento europeo, Commissione europea (Impugnazione — Ricorso per carenza — Lettera indirizzata al Parlamento e alla Commissione — Risposta — Decisione di archiviazione — Impugnazione manifestamente infondata e manifestamente irricevibile)	11
2012/C 73/19	Causa C-69/11: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) — Base imponibile — Spese non fatturate dal soggetto passivo)	11
2012/C 73/20	Causa C-126/11: Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA (Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che vieta gli annunci e i suggerimenti di riduzioni di prezzi)	12
2012/C 73/21	Causa C-222/11 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° dicembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Performing Science LLC [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) — Segno denominativo «5 HTP» — Domanda di dichiarazione di nullità — Impugnazione manifestamente irricevibile]	12
2012/C 73/22	Causa C-434/11: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Alba — Romania) — Corpul Național al Polițiștilor/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ) (Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Ammissibilità di una normativa nazionale che introduce riduzioni retributive nei confronti di varie categorie di dipendenti pubblici — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)	13

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 73/23	Causa C-462/11: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dâmbovița — Romania) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște (Rinvio pregiudiziale — Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Ammissibilità di una normativa nazionale che stabilisce riduzioni di stipendio per varie categorie di funzionari pubblici — Assenza di attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte) 13	13
2012/C 73/24	Cause riunite C-483/11 e C-484/11: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunalul Argeș — Romania) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român (Rinvio pregiudiziale — Artt. 43, 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Risarcimento in favore di persone che hanno subito condanne per motivi politici sotto il regime comunista — Diritto al risarcimento del danno morale subito — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte) 14	14
2012/C 73/25	Causa C-564/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 novembre 2011 — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a./Comune di Pavia 14	14
2012/C 73/26	Causa C-616/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshofs (Austria) il 30 novembre 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation 14	14
2012/C 73/27	Causa C-622/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 dicembre 2011 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Pactor Vastgoed BV 15	15
2012/C 73/28	Causa C-634/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 9 dicembre 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Limited/Quinn Investments Sweden AB e altri 15	15
2012/C 73/29	Causa C-639/11: Ricorso presentato il 13 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia 16	16
2012/C 73/30	Causa C-651/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 19 dicembre 2011 — Staatssecretaris van Financiën/X BV 17	17
2012/C 73/31	Causa C-657/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 21 dicembre 2011 — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers en Visys NV 17	17
2012/C 73/32	Causa C-660/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 27 dicembre 2011 — Daniele Biasci e a./Ministero dell'Interno e Questura di Livorno 18	18
2012/C 73/33	Causa C-662/11: Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Cipro 18	18
2012/C 73/34	Causa C-666/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 30 dicembre 2011 — M e a./Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 19	19

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 73/35	Causa C-678/11: Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna	20
2012/C 73/36	Causa C-679/11 P: Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dall'Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 ottobre 2011, causa T-41/05, Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc./Commissione europea	20
2012/C 73/37	Causa C-8/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 2 gennaio 2012 — Cristian Rainone e a./Ministero dell'Interno e a.	21
2012/C 73/38	Causa C-9/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Verviers (Belgio) il 6 gennaio 2012 — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA	22
2012/C 73/39	Causa C-14/12 P: Impugnazione proposta l'11 gennaio 2012 da Sheilesh Shah, Akhil Shah avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 novembre 2011, causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	23
2012/C 73/40	Causa C-28/12: Ricorso proposto il 18 gennaio 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea	23
2012/C 73/41	Causa C-41/12 P: Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Monster Cable Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 novembre 2011, causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited	24
2012/C 73/42	Causa C-436/09: Ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, controinteressato: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht	24
2012/C 73/43	Causa C-228/10: Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Union of European Football Associations (UEFA), British Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd	25
2012/C 73/44	Causa C-313/10: Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte 25 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Köln — Germania) — Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen	25
2012/C 73/45	Causa C-13/11: Ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal da Relação de Guimarães — Portogallo) — Maria das Dores Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA	25
2012/C 73/46	Causa C-266/11: Ordinanza del presidente della Corte 24 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret — Danimarca) — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet agissant pour Frank Frandsen/Cimber Air A/S	25

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 73/47	Causa C-381/11: Ordinanza del presidente della Corte 12 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Mercantil de Barcelona — Spagna) — Manuel Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia	25
2012/C 73/48	Causa C-531/11: Ordinanza del presidente della Corte 13 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt — Germania) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit Nürnberg	25

Tribunale

2012/C 73/49	Causa T-206/08: Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2012 — Spagna/Commissione («FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Settore vitivinicolo — Divieto di nuovi impianti di viti — Sistemi nazionali di controllo — Rettifica finanziaria forfettaria — Garanzie procedurali — Errore di valutazione — Proporzionalità»)	26
2012/C 73/50	Causa T-237/09: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 — Région wallonne/Commissione europea [«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per il Belgio per il periodo 2008-2012 — Articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 — Correzione successiva — Nuovo entrante — Decisione che ordina all'amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di apportare una correzione nella tabella “Piano nazionale di assegnazione”]	26
2012/C 73/51	Causa T-291/09: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 — Carrols/UAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	26
2012/C 73/52	Causa T-353/09: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 — mtronix/UAMI — Growth Finance (mtronix) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo mtronix — Marchio comunitario denominativo anteriore Montronix — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	27
2012/C 73/53	Causa T-378/09: Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Spar/UAMI — Spa Group Europe (SPA GROUP) [«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPA GROUP — Marchi nazionali figurativi anteriori SPAR — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]	27
2012/C 73/54	Causa T-205/10: Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2012 — Cervecería Modelo/UAMI — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LA VICTORIA DE MEXICO — Marchio comunitario figurativo anteriore contenente l'elemento verbale “victoria” e marchio nazionale denominativo anteriore VICTORIA — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	27



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2012/C 73/55	Causa T-650/11: Ricorso proposto il 19 dicembre 2011 — Dimension Data Belgium/Parlamento ...	28
2012/C 73/56	Causa T-657/11: Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione	28
2012/C 73/57	Causa T-28/12: Ricorso proposto il 21 gennaio 2012 — PT Ecogreen Oleochemicals e altri/Consiglio	29
2012/C 73/58	Causa T-35/12: Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Icelandic Group UK/Commissione	29
2012/C 73/59	Causa T-37/12: Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — López Cabré (TEEN VOGUE)	30



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2012/C 73/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 65 del 3.3.2012

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 58 del 25.2.2012

GU C 49 del 18.2.2012

GU C 39 del 11.2.2012

GU C 32 del 4.2.2012

GU C 25 del 28.1.2012

GU C 13 del 14.1.2012

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione/Finanzamt Hamburg-Bergedorf

(Causa C-218/10) ⁽¹⁾

(IVA — Sesta direttiva — Articoli 9, 17 e 18 — Individuazione del luogo di prestazione dei servizi — Nozione di «messa a disposizione di personale» — Lavoratori autonomi — Necessità di garantire identico trattamento della prestazione dei servizi con riguardo al prestatore ed al destinatario)

(2012/C 73/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidazione

Resistente: Finanzamt Hamburg-Bergedorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 9, n. 2, lett. e), sesto trattino, 17, nn. 1, 2, lett. a), e 3, lett. a), nonché dell'art. 18, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Determinazione del luogo di collegamento fiscale di una prestazione consistente nella messa a disposizione, nei confronti di un beneficiario di servizi, di personale autonomo, senza vincolo di lavoro subordinato con il prestatore dei servizi — Nozione di «personale» — Necessità di garantire un'identica valutazione dell'assoggettamento di un'operazione all'IVA nei confronti del prestatore dei servizi, da un lato, e del beneficiario dei servizi medesimi, dall'altro

Dispositivo

1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), sesto trattino, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «messa a disposizione di personale», contenuta nella disposizione medesima, ricomprende parimenti la messa a disposizione di personale autonomo, non legato da rapporto di lavoro dipendente con l'impresa prestatrice.

2) L'articolo 17, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, lettera a), nonché l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a) della sesta direttiva 77/388 devono essere interpretati nel senso che non impongono agli Stati membri di configurare le rispettive normative procedurali interne in modo tale da garantire che l'imponibilità di una prestazione di servizi e l'imposta sul valore aggiunto dovuta sulla prestazione medesima vengano valutate in modo coerente con riguardo al prestatore e con riguardo al destinatario di tale prestazione, anche quando questi ricadano nella sfera di competenza di amministrazioni finanziarie diverse. Tuttavia, dette disposizioni obbligano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'esatta riscossione dell'imposta sul valore aggiunto ed il rispetto del principio di neutralità fiscale.

⁽¹⁾ GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 24 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Maribel Dominguez/Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

(Causa C-282/10) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Direttiva 2003/88/CE — Articolo 7 — Diritto alle ferie annuali retribuite — Condizione di costituzione del diritto imposta da una normativa nazionale — Assenza del lavoratore — Durata delle ferie in funzione del tipo di assenza — Normativa nazionale contraria alla direttiva 2003/88 — Ruolo del giudice nazionale)

(2012/C 73/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Maribel Dominguez

Convenuto: Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Ferie annuali retribuite dei lavoratori — Nascita del diritto alle ferie indipendentemente dalla natura e dalla durata dell'assenza del lavoratore — Normativa nazionale che subordina la concessione di dette ferie ad un lavoro effettivo minimo di dieci giorni durante l'anno di riferimento — Obbligo del giudice nazionale di disapplicare disposizioni nazionali contrarie al diritto dell'Unione

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a norme o a prassi nazionali che prevedono che il diritto alle ferie annuali retribuite sia subordinato ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento.
- 2) Spetta al giudice del rinvio verificare, prendendo in considerazione il complesso del diritto interno, in particolare l'articolo L. 223-4 del codice del lavoro, e applicando i metodi di interpretazione da tale diritto riconosciuti, al fine di garantire la piena efficacia dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e di giungere ad una soluzione conforme alla finalità da essa perseguita, se si possa pervenire ad un'interpretazione di tale diritto che consenta di equiparare l'assenza del lavoratore per incidente in itinere ad una delle fattispecie menzionate in tale articolo del codice del lavoro.

Se una simile interpretazione non fosse possibile, spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce della natura giuridica dei convenuti nel procedimento principale, possa essere invocato nei loro confronti l'effetto diretto dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88.

Qualora il giudice nazionale non possa raggiungere il risultato perseguito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell'Unione potrebbe tuttavia avvalersi della sentenza del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C-6/90 e C-9/90) per ottenere eventualmente il risarcimento del danno subito.

- 3) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una disposizione nazionale che prevede, a seconda della causa dell'assenza del lavoratore in congedo di malattia, una durata delle ferie annuali retribuite superiore o uguale al periodo minimo di quattro settimane garantito da tale direttiva.

(¹) GU C 234 del 28.8.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — A. Salemink/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Causa C-347/10) (¹)

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Lavoratore occupato su una piattaforma gassifera situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi — Assicurazione obbligatoria — Diniego del versamento di un sussidio di invalidità]

(2012/C 73/04)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti

Ricorrente: A. Salemink

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank Amsterdam — Interpretazione degli articoli 45 e 355 TFUE, dell'articolo 52 TUE e dei titoli I e II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Mancata applicazione del sistema nazionale di assicurazione obbligatoria contro le malattie a coloro che lavorano su una piattaforma di perforazione situata sulla piattaforma continentale olandese per un datore di lavoro stabilito nei Paesi Bassi e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro

Dispositivo

L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, e l'articolo 39 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un lavoratore che svolge l'attività lavorativa su un'installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali, per il solo motivo che egli risiede non in questo Stato ma in un altro Stato membro.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 19 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-392/10) ⁽¹⁾

[Regolamento (CE) n. 800/1999 — Articolo 15, paragrafi 1 e 3 — Prodotti agricoli — Regime delle restituzioni all'esportazione — Restituzione differenziata all'esportazione — Presupposti per la concessione — Importazione del prodotto nello Stato terzo di destinazione — Pagamento dei dazi all'importazione]

(2012/C 73/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nella causa principale

Ricorrente: Suiker Unie GmbH — Zuckerfabrik Anklam

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11) e dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Prodotto esportato da uno Stato membro verso uno Stato terzo ai fini di una trasformazione sostanziale in regime di perfezionamento attivo senza riscossione dei dazi all'importazione — Esportazione verso un altro Stato terzo del prodotto risultante da tale trasformazione — Condizioni per la concessione della restituzione differenziata all'esportazione — Necessità dell'immissione del prodotto in libera pratica nello Stato terzo di destinazione con il pagamento dei dazi all'importazione

Dispositivo

L'articolo 15, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, deve essere interpretato nel senso che il requisito per la concessione di una restituzione differenziata previsto da tale disposizione, vale a dire l'espletamento delle formalità doganali d'importazione, non è soddisfatto quando il prodotto, nel paese terzo di destinazione, dopo lo sdoganamento in regime di perfezionamento attivo senza riscossione di dazi all'importazione, abbia formato oggetto di una «trasformazione o lavorazione sostanziale» ai

sensi dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, ed il prodotto risultante da tale trasformazione o lavorazione sia stato esportato in un paese terzo.

⁽¹⁾ GU C 288 del 23.10.2010.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Bianca Küçük/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-586/10) ⁽¹⁾

(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Contratti di lavoro successivi a tempo determinato — Ragioni obiettive che possono giustificare il rinnovo di contratti siffatti — Normativa nazionale che giustifica il ricorso a contratti a tempo determinato in caso di sostituzione temporanea — Necessità permanente o ricorrente di personale sostitutivo — Considerazione di tutte le circostanze sottese al rinnovo di contratti successivi a tempo determinato)

(2012/C 73/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Bianca Küçük

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Normativa nazionale che consente la sostituzione temporanea di un lavoratore dipendente come ragione obiettiva che può giustificare la limitazione nel tempo dei contratti di lavoro — Nozione di «ragioni obiettive» che possono giustificare il rinnovo di contratti a tempo determinato

Dispositivo

La clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo, prevista da una normativa nazionale come quella controversa nella causa principale, può, in linea di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola. Il

solo fatto che un datore di lavoro sia obbligato a ricorrere a sostituzioni temporanee in modo ricorrente, se non addirittura permanente, e che si possa provvedere a tali sostituzioni anche attraverso l'assunzione di dipendenti in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato non comporta l'assenza di una ragione obiettiva in base alla clausola 5, punto 1, lettera a), di detto accordo quadro, né l'esistenza di un abuso ai sensi di tale clausola. Tuttavia, nella valutazione della questione se il rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato sia giustificato da una ragione obiettiva siffatta, le autorità degli Stati membri, nell'ambito delle loro rispettive competenze, devono prendere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, compresi il numero e la durata complessiva dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi in passato con il medesimo datore di lavoro.

⁽¹⁾ GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I — Polonia) — Minister Finansów/Kraft Foods Polska SA

(Causa C-588/10) ⁽¹⁾

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 90, paragrafo 1 — Riduzione del prezzo dopo il momento in cui l'operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al possesso, da parte del fornitore di beni o di servizi, della conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario di beni o di servizi — Principio di neutralità dell'IVA — Principio di proporzionalità)

(2012/C 73/07)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny Izba Finansowa Wydział I

Parti

Ricorrente: Minister Finansów

Convenuta: Kraft Foods Polska SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny — Interpretazione dell'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Base imponibile — Riduzione di prezzo dopo il momento in cui l'operazione è stata effettuata — Normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile al ricevimento di una fattura rettificata e confermata dalla controparte contrattuale

Dispositivo

Un requisito che subordina la riduzione della base imponibile, quale risulta da una fattura iniziale, al possesso, da parte del soggetto passivo, di una conferma di ricevimento di una fattura rettificata rimessa dal destinatario dei beni o dei servizi rientra nella nozione di condizione di cui all'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

I principi di neutralità dell'IVA nonché di proporzionalità non ostano in linea di principio ad un requisito siffatto. Tuttavia, qualora risultasse impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo, fornitore di beni o di servizi, farsi rimettere, in un termine ragionevole, una siffatta conferma di ricevimento, non può essergli negato di provare con altri mezzi dinanzi alle autorità fiscali nazionali, da una parte, che ha fatto prova della diligenza necessaria, nelle circostanze del caso di specie, per accertare che il destinatario dei beni o dei servizi sia in possesso della fattura rettificata e che ne abbia preso conoscenza e, dall'altra, che l'operazione in parola sia stata effettivamente realizzata conformemente alle condizioni enunciate nella suddetta fattura rettificata.

⁽¹⁾ GU C 89 del 19.3.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 gennaio 2012 — Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)/Nike International Ltd, Aurelio Muñoz Molina

(Causa C-53/11 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 58 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regole 49 e 50 — Marchio denominativo R10 — Opposizione — Cessione — Ammissibilità del ricorso — Nozione di «persona legittimata a proporre un ricorso» — Applicabilità delle direttive dell'UAMI]

(2012/C 73/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altra parte nel procedimento: Nike International Ltd (rappresentante: M. de Justo Bailey, abogado), Aurelio Muñoz Molina

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 24 novembre 2010, Nike International Ltd/UAMI — Aurelio Muñoz Molina (T-137/09), con cui il Tribunale ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 novembre 2010, *Nike International/UAMI — Muñoz Molina* (R10) (T-137/09), è annullata nella parte in cui, con la medesima, il suddetto Tribunale — in violazione dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e della regola 49 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 — ha statuito che la prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), nella sua decisione del 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008-1), aveva violato le regole 31, paragrafo 6, e 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, come modificato dal regolamento n. 1041/2005, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Nike International Ltd.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 26 gennaio 2012 —
Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

(Causa C-185/11) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita — Direttive 73/239/CEE e
92/49/CEE — Trasposizione inesatta e incompleta)**

(2012/C 73/09)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K.-Ph. Wojcik, M. Žebre e N. Yerrell, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: A. Vran, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), nonché degli articoli 29 e 39 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicu-

razione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») (GU L 228, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Avendo trasposto in modo inesatto e incompleto nell'ordinamento giuridico nazionale la Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificata dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, nonché la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), come modificata dalla direttiva 2005/68, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239 e degli articoli 29 e 39 della direttiva 92/49.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica di Slovenia sopporteranno ciascuna le proprie spese.

(¹) GU C 269 del 10.09.2011.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 gennaio
2012 — Commissione europea/Repubblica di Polonia**

(Causa C-192/11) (¹)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2009/147/CE —
Conservazione degli uccelli selvatici — Portata del regime di
protezione — Deroghe ai divieti previsti dalla direttiva)**

(2012/C 73/10)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e S. Petrova, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 1, 5 e 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20, pag. 7) — Ambito di applicazione — Restrizione della protezione unicamente alle specie di uccelli viventi sul territorio nazionale — Definizione non corretta delle condizioni di deroga ai divieti previsti dalla direttiva

Dispositivo

- 1) *Non avendo incluso nelle misure nazionali di conservazione tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri e che sono protetti in forza della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e non avendo correttamente definito le condizioni da rispettare per derogare ai divieti previsti da tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli articoli 1, 5 e 9, paragrafi 1, e 2, della richiamata direttiva.*
- 2) *La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.*

(¹) GU C 211 del 16.7.2011.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), del 17 novembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Belgio) — Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 e C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)/Région wallonne

(Cause riunite da C-177/09 a C-179/09) (¹)

(Valutazione dell'impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambito di applicazione — Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Convenzione di Aarhus — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso avverso un atto legislativo)

(2012/C 73/11)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh (C-177/09 e C-179/09), Jean-Marie Solvay de la Hulpe (C-177/09), Action et défense de l'environnement de la Vallée de la Senne et de ses affluents ASBL (ADESA), Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne (C-178/09), Les amis de la Forêt de Soignes ASBL (C-179/09)

Convenuta: Région wallonne

con l'intervento di: Codic Belgique SA, Federal Express European Services Inc. (FEDEX) (C-177/09 e C-179/09), Intercommunale du Brabant wallon (IBW) (C-178/09)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997 (GU L 73, pag. 5) e dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156, pag. 17) — Interpretazione degli articoli 6 e 9 della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata, a nome della Comunità europea, dalla decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1) — Riconoscimento quali atti legislativi nazionali specifici di alcuni permessi «ratificati» con legge regionale per i quali sussistono motivi imperativi di interesse generale — Inesistenza di un pieno diritto di ricorso avverso una decisione di autorizzazione di progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente — Carattere facoltativo o obbligatorio dell'esistenza di un tale diritto — Concessione ambientale rilasciata per la gestione di un centro amministrativo e di formazione a la Hulpe.

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto dell'atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari. Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale, senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti, non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque sufficiente ad escludere un progetto dall'ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35.
- 2) L'articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e l'articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:

- qualora un progetto rientrante nell'ambito d'applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest'ultimo, dei requisiti stabiliti all'articolo 1, paragrafo 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;
- nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell'ambito della sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali conseguenze, disapplicando tale atto legislativo.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/ Danske Dagblades Forening

(Causa C-302/10) (¹)

(Diritti d'autore — Società dell'informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche — Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e transitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali — Rilievo economico proprio di detti atti)

(2012/C 73/12)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Højesteret

Parti

Ricorrente: Infopaq International A/S

Convenuta: Danske Dagblades Forening

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Højesteret — Interpretazione degli articoli 2 e 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) — Società la cui attività principale consiste nell'effettuare sintesi di articoli di giornali mediante scansione — Memorizzazione di un estratto d'articolo consistente in una parola di ricerca con le cinque parole che la precedono e le cinque parole seguenti — Atti di riproduzione temporanea che costituiscono una parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico

Dispositivo

- 1) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale,
 - soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo concludano e che implicino un intervento umano;
 - sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo unico, vale a dire consentire un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali;
 - soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio purché, da un lato, l'esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo, che vada al di là di quello derivante dall'utilizzo legittimo dell'opera protetta e, dall'altro, gli atti di riproduzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.
- 2) L'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che, se rispettano tutti i requisiti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale, devono essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto.

(¹) GU C 221 del 14.8.2010.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-518/10) (¹)

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Autorizzazione all'immissione in commercio — Medicinale immesso in commercio che contiene un solo principio attivo, mentre il brevetto rivendica una composizione di principi attivi]

(2012/C 73/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Interpretazione dell'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Incidenza dell'Accordo 89/695/CEE, sul brevetto comunitario, sulla valutazione di tali criteri nell'ipotesi di violazione indiretta o a titolo di concorso ai sensi dell'art. 26 di tale Accordo

Dispositivo

L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare qualora il principio attivo menzionato nella domanda, pur figurando nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base come principio attivo facente parte di una composizione con un altro principio attivo, non sia oggetto di alcuna rivendicazione che lo riguardi singolarmente.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Ordinanza della Corte del 13 ottobre 2011 — Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commissione europea

(Causa C-560/10 P) (¹)

[Impugnazione — Appalti pubblici di servizi — Gestione e manutenzione del portale «La tua Europa» — Rigetto dell'offerta — Regolamenti (CE, Euratom) nn. 1605/2002 e 2342/2002 — Copia completa del rapporto di valutazione — Principi di trasparenza e di parità di trattamento — Diritti ad una buona amministrazione e ad un processo equo — Errori di diritto — Snaturamento dei mezzi di prova — Irricevibilità manifesta — Motivo manifestamente infondato]

(2012/C 73/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (rappresentante: avv. N. Korogiannakis)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e N. Bambara, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010 — Evropaiki Dynamiki/Commissione (T-300/07), recante annullamento della decisione della Commissione, del 13 luglio 2007, che respinge l'offerta presentata dalla Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE nell'ambito della gara d'appalto ENTR/05/78, per il lotto n. 2 (gestione delle infrastrutture), per la gestione e la manutenzione del portale «La tua Europa», e che attribuisce tale appalto ad un altro offerente

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.

(¹) GU C 72 del 5.3.2011.

Ordinanza della Corte 10 novembre 2011 — Kalliope Agapiou Joséphidès/Commissione europea, Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA)

(Causa C-626/10 P) (¹)

[Impugnazione — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafi 1, lettera b), e 2, primo trattino — Protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Tutela degli interessi commerciali — Regolamento (CE) n. 58/2003 — Agenzie esecutive — Competenza a trattare le domande confermatrici delle richieste d'accesso ai documenti — Principio di trasparenza — Nozione di «interesse pubblico prevalente» — Errori di diritto]

(2012/C 73/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliope Agapiou Joséphidès (rappresentanti: avv. ti C. Joséphidès e H. Joséphidès)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Rozet e M. Owsiany-Hornung, agenti), Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» (EACEA) (rappresentante: H. Monet, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione), del 21 ottobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commissione e EACEA (T-439/08), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente inteso all'annullamento, da una parte, della decisione dell'EACEA del 1° agosto 2008, relativa a una domanda di accesso ai documenti relativi all'attribuzione di un Centro d'eccellenza Jean Monnet all'Università di

Cipro e, dall'altra, della decisione C(2007) 3749 della Commissione, dell'8 agosto 2008, relativa ad una decisione individuale di attribuzione di sovvenzioni nel quadro del Programma di apprendimento permanente, sotto-programma Jean Monnet — Violazione del diritto di accesso ai documenti e del principio di trasparenza — Errori di diritto

Dispositivo

1) *L'impugnazione è respinta.*

2) *La sig.ra Agapiou Joséphidès è condannata alle spese.*

(¹) GU C 103 del 2.4.2011.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — University of Queensland, CSL Ltd/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-630/10) (¹)

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»]

(2012/C 73/16)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: University of Queensland, CSL Ltd

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'art. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie («Multi-disease vaccine» o «vaccino polivalente»)

Dispositivo

1) *L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.*

2) *L'art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009 dev'essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per un principio attivo, figurante nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo il suddetto principio attivo, ma anche altri principi attivi.*

3) *Nel caso di un brevetto di base riguardante un processo di fabbricazione di un prodotto, l'art. 3, lett. a), del regolamento n. 469/2009 osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto diverso da quello che, nel testo delle rivendicazioni di detto brevetto, risulta essere il prodotto ricavato dal processo di fabbricazione in questione. La possibilità, o meno, di ottenere direttamente il prodotto tramite detto processo è irrilevante a tale riguardo.*

(¹) GU C 89 del 19.3.2011.

Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) 25 novembre 2011 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Daiichi Sankyo Company/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Causa C-6/11) (¹)

[Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Artt. 3 e 4 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo]

(2012/C 73/17)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Daiichi Sankyo Company

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division, Patents Court) — Interpretazione degli artt. 3, lett. a), e 4, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo

Dispositivo

L'art. 3, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una tale domanda.

(¹) GU C 63 del 26.2.2011.

Ordinanza della Corte 26 ottobre 2011 — Fernando Marcelino Victoria Sánchez/Parlamento europeo, Commissione europea

(Causa C-52/11 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso per carenza — Lettera indirizzata al Parlamento e alla Commissione — Risposta — Decisione di archiviazione — Impugnazione manifestamente infondata e manifestamente irricevibile)

(2012/C 73/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Fernando Marcelino Victoria Sánchez (rappresentante: P. Suarez Plácido, abogado)

Altri parti nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e P. López-Carceller, agenti), Commissione europea (rappresentanti: I. Martínez del Peral e L. Lozano Palacios, agenti)

Oggetto

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 17 novembre 2010, causa T-61/10, Victoria Sánchez/Parlamento e

Commissione, con cui il Tribunale ha respinto una domanda diretta a far dichiarare un'omissione del Parlamento europeo e della Commissione europea, in quanto tali istituzioni si sono illegittimamente astenute dal rispondere alla lettera del ricorrente datata 6 ottobre 2009, domanda di ingiunzione nonché domanda di misure di protezione

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Victoria Sánchez è condannato alle spese.*

(¹) GU C 103 del 2.4.2011.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Connoisseur Belgium BVBA/Belgische Staat

(Causa C-69/11) (¹)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Sesta direttiva IVA — Articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a) — Base imponibile — Spese non fatturate dal soggetto passivo)

(2012/C 73/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Connoisseur Belgium BVBA

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione dell'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e dell'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Noleggio di imbarcazioni da diporto — Accordo sulla ripartizione dei costi tra l'impresa che concede le imbarcazioni a noleggio e l'impresa che le prende a noleggio — Possibilità di fatturare determinati costi all'impresa che prende a noleggio — Assenza di fatturazione — Disposizione nazionale che impone il pagamento dell'IVA su tali costi non fatturati

Dispositivo

L'articolo 11, A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, l'imposta sul valore aggiunto non è dovuta sulle spese e sugli importi che contrattualmente avrebbero potuto essere fatturati dal soggetto passivo alla controparte, ma che non le sono stati fatturati.

(¹) GU C 145 del 14.5.2011.

Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 15 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België — Belgio) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

(Causa C-126/11) (¹)

(Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Direttiva 2005/29/CE — Pratiche commerciali sleali — Normativa nazionale che vieta gli annunci e i suggerimenti di riduzioni di prezzi)

(2012/C 73/20)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: INNO NV

Convenuti: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie van België — Interpretazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22)

Dispositivo

La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle

imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev'essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale che prevede un divieto generale di annunci e di suggerimenti di riduzioni di prezzi prima del periodo dei saldi, purché tale normativa persegua l'obiettivo della protezione dei consumatori.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 1° dicembre 2011 — Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Performing Science LLC

(Causa C-222/11 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) — Segno denominativo «5 HTP» — Domanda di dichiarazione di nullità — Impugnazione manifestamente irricevibile]

(2012/C 73/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: avv. J. Korab)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Performing Science LLC)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 marzo 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Performing Science (5 HTP), (T-190/09), avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 21 aprile 2009 (procedimento R 595/2008-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Performing Science LLC e la Longevity Health Products, Inc. — Carattere distintivo del segno denominativo 5 HTP.

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Alba — Romania) — Corpul Național al Polițiștilor/Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

(Causa C-434/11) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Ammissibilità di una normativa nazionale che introduce riduzioni retributive nei confronti di varie categorie di dipendenti pubblici — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2012/C 73/22)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Alba

Parti

Ricorrente: Corpul Național al Polițiștilor

Convenuti: Ministerul Administrației și Internelor (MAI), Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratul de Poliție al Județului Alba (IPJ)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Alba — Interpretazione degli artt. 17, n. 1, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Ammissibilità di una normativa nazionale che introduce riduzioni retributive per varie categorie di dipendenti pubblici — Violazione del diritto di proprietà e dei principi di parità trattamento e di non discriminazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sottoposta dal Tribunalul Alba (Romania) con decisione 28 luglio 2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Dâmbovița — Romania) — Victor Cozman/Teatrul Municipal Târgoviște

(Causa C-462/11) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Ammissibilità di una normativa nazionale che stabilisce riduzioni di stipendio per varie categorie di funzionari pubblici — Assenza di attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2012/C 73/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Dâmbovița

Parti

Ricorrente: Victor Cozman

Convenuto: Teatrul Municipal Târgoviște

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Dâmbovița — Interpretazione dell'articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali — Ammissibilità di una normativa nazionale che stabilisce riduzioni di stipendio per varie categorie di funzionari pubblici — Natura del diritto retributivo — Limiti

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunalul Dâmbovița (Romania) con decisione del 7 febbraio 2011.

⁽¹⁾ GU C 331 del 12.11.2011.

⁽¹⁾ GU C 331 del 12.11.2011.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 14 dicembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunalul Argeș — Romania) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)/Statul român

(Cause riunite C-483/11 e C-484/11) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Artt. 43, 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento di procedura — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Risarcimento in favore di persone che hanno subito condanne per motivi politici sotto il regime comunista — Diritto al risarcimento del danno morale subito — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2012/C 73/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Argeș

Parti

Ricorrenti: Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11)

Convenuto: Statul român

con l'intervento di: Iulian-Nicolae Cujbescu (C-484/11)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Tribunalul Argeș — Interpretazione dell'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'art. 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo — Risarcimento in favore di persone che hanno subito condanne per motivi politici sotto il regime comunista — Ammissibilità di una normativa nazionale che riduce il diritto al risarcimento del danno morale subito

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni sottoposte dal Tribunalul Argeș (Romania) con decisioni 4 aprile e 4 luglio 2011.

⁽¹⁾ GU C 347 del 26.11.2011.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 novembre 2011 — Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a./Comune di Pavia

(Causa C-564/11)

(2012/C 73/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese

Convenuto: Comune di Pavia

Questione pregiudiziale

Se la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, 2004/18/CE, ⁽¹⁾ relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed, in particolare, l'articolo 1, n. 2 lettere a) e d), l'articolo 2, l'articolo 28 e l'allegato II categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la consulenza tecnico-scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio comunale così come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore verso un corrispettivo in ipotesi non sostanzialmente remunerativo, ove l'amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico.

⁽¹⁾ GU L 134, pag. 114.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshofs (Austria) il 30 novembre 2011 — T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-616/11)

(2012/C 73/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshofs

Parti

Ricorrente: T-Mobile Austria GmbH

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso trova applicazione anche riguardo al rapporto contrattuale tra un gestore di telefonia mobile, in qualità di beneficiario, e un suo cliente privato (consumatore), in qualità di pagatore.
- 2) Se un bollettino di versamento con firma autografa del pagatore ovvero la procedura, basata su un bollettino di pagamento firmato, finalizzata a disporre ordini di bonifico, nonché la procedura concordata per disporre ordini di bonifico tramite l'utilizzo dell'online banking (servizio bancario telematico) siano da considerare «strumenti di pagamento» ai sensi dell'articolo 4, punto 23, e dell'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;
- 3) Se l'articolo 52, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di disposizioni normative nazionali che prevedono un divieto, generale ed esteso, senza distinzioni, a diversi strumenti di pagamento, di imposizione di spese da parte del beneficiario.

⁽¹⁾ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 5 dicembre 2011 — Staatssecretaris van Financiën, altra parte: Pactor Vastgoed BV

(Causa C-622/11)

(2012/C 73/27)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Altra parte: Pactor Vastgoed BV

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui la detrazione iniziale dell'IVA effettuata in conformità dell'articolo 20 della Sesta direttiva⁽¹⁾ venga rettificata nel senso che l'importo detratto deve essere restituito totalmente o parzialmente, la Sesta direttiva consenta di riscuotere tale importo nei confronti di un soggetto diverso dal soggetto passivo che ha effettuato la detrazione in passato, in particolare — come nel caso dell'applicazione dell'articolo 12a della legge [sull'imposta sulla cifra d'affari del 1968] — nei confronti di colui che ha ricevuto un bene ceduto dal predetto soggetto passivo.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 9 dicembre 2011 — Anglo Irish Bank Corporation Limited/Quinn Investments Sweden AB e altri

(Causa C-634/11)

(2012/C 73/28)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrente: Anglo Irish Bank Corporation Limited

Convenuti: Quinn Investments Sweden AB; Sean Quinn; Ciara Quinn; Colette Quinn; Sean Quinn Jnr; Brenda Quinn; Aoife Quinn; Stephen Kelly; Peter Daragh Quinn; Niall McPartland; Indian Trust AB

Questioni pregiudiziali

- 1) La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento n. 44/2001» e l'«articolo 28») e la procedura che il giudice nazionale (i giudici dello «Stato A») debba seguire quando, in seguito ad un'eccezione sollevata ai sensi dell'articolo 28, esso decide sulla propria competenza a conoscere e a definire una controversia (in prosieguo: «la terza causa») nel caso in cui i giudici dello Stato A siano:

- a) investiti per primi di una causa (in prosieguo: la «prima causa») che potrebbe essere connessa a una causa (in prosieguo: la «seconda causa») intentata dinanzi ai giudici di un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato B»), e
- b) investiti altresì di una causa (in prosieguo: la «terza causa») che potrebbe essere connessa alla seconda causa; e
- c) investiti di un'eccezione ai sensi dell'articolo 28 del regolamento CE del Consiglio n. 44/2001 con la quale si deduce l'incompetenza dei giudici dello Stato A a conoscere e a decidere della terza causa, con la motivazione che la seconda causa (dinanzi ai giudici dello Stato B) e la terza causa (dinanzi ai giudici dello Stato A) sono connesse ai sensi del citato articolo 28.
- 2) In particolare, si richiede una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») in merito alle seguenti questioni:-
- 1) Se sia necessario che i giudici dello Stato A, prima di decidere se sospendere o respingere la terza causa, aspettino l'esito di un ricorso che sarà presentato dinanzi ai giudici dello Stato B e la decisione di questi ultimi se sospendere o respingere la seconda causa a norma dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001;
- 2) Qualora non sia necessario che i giudici dello Stato A, prima di decidere se sospendere o respingere la terza causa, aspettino l'esito di un ricorso che sarà presentato dinanzi ai giudici dello Stato B e la decisione di questi ultimi se sospendere o respingere la seconda causa a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 44/2001, se i giudici dello Stato A siano legittimati a tenere conto dell'esistenza della prima causa nella decisione se sospendere o respingere la terza causa;
- 3) Nel caso in cui i giudici dello Stato B dichiarino la propria competenza rispetto alla seconda causa, se i giudici dello Stato A siano legittimati a tener conto dell'esistenza della prima causa nella decisione se sospendere o respingere la terza causa in forza dell'articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001;
- 4) Se la circostanza che la terza causa avrebbe potuto essere proposta dalla ricorrente come domanda riconvenzionale nell'ambito della prima causa (ma così non è stato) costituisca un elemento pertinente e, in caso affermativo, come debba essere correttamente considerato tale elemento da parte dei giudici dello Stato A allorché decidono se dichiararsi incompetenti nella terza causa o sospendere la medesima a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001.

(¹) GU L 12, pag. 1.

Ricorso presentato il 13 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-639/11)

(2012/C 73/29)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Wilms, G. Zavvos e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— dichiarare che, facendo dipendere l'immatricolazione in Polonia di autoveicoli con guida collocata a destra, nuovi o vecchi, immatricolati in altri Stati membri dallo spostamento a sinistra dell'intero sistema di guida, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombenti in forza dell'articolo 2 bis della direttiva 70/311/CEE, concernente l'omologazione-tipo dei dispositivi di sterzo (¹) e dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva quadro 2007/46/CE, riguardante l'omologazione di tipo CE dei veicoli a motore (²) nonché dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

— condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione addebita alla Repubblica di Polonia la violazione del disposto dell'articolo 2 bis della direttiva dettagliata 70/311/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva quadro 2007/46/CE nonché dell'articolo 34 TFUE.

Nella Repubblica di Polonia la circolazione stradale è a destra. La normativa polacca esige per l'immatricolazione dell'autoveicolo in Polonia l'attestazione che il veicolo ha superato gli esami tecnici. Pertanto, in base ai regolamenti del Ministro per l'infrastruttura (³), il risultato dell'esame tecnico per gli autoveicoli con guida situata a destra è considerato non positivo già a monte (cioè lo stato tecnico non viene ritenuto conforme ai requisiti tecnici). Ne consegue che gli autoveicoli con guida a destra omologati in Stati membri con circolazione stradale a sinistra quali la Gran Bretagna, l'Irlanda, Malta e Cipro, non possono essere immatricolati in Polonia. Le autorità polacche non prendono in considerazione neppure la circostanza che siffatti autoveicoli siano stati immatricolati in precedenza in altri Stati membri con circolazione stradale a destra.

Ad avviso della Commissione l'impossibilità di immatricolare in Polonia autoveicoli (nuovi e usati), importati in Polonia da uno Stato membro con circolazione stradale a sinistra, soprattutto da parte di cittadini che fruiscono del diritto dell'Unione alla libera circolazione, non può giustificarsi con una superiore esigenza di interesse pubblico, configurato quale garanzia di sicurezza della circolazione stradale.

Qualora fosse possibile l'uso senza limitazioni di veicoli non immatricolati in Polonia col dispositivo di sterzo a destra, il divieto di immatricolazione non sarebbe, secondo l'opinione della Commissione, un mezzo adeguato e comunque proporzionale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato.

Ad avviso della Commissione, proprio il corretto impiego prolungato di un siffatto veicolo nella circolazione stradale a destra conduce all'acquisto di un'abitudine di guida e non pone, sotto il profilo della sicurezza della circolazione stradale, alcuna rilevante minaccia, se lo si raffronti allo spostamento occasionale/temporaneo con un veicolo siffatto. Inoltre sono accessibili altri mezzi meno sensibili sotto forma, ad esempio, dell'installazione di uno specchietto supplementare, che permettono ai veicoli con guida a destra il sorpasso nella circolazione stradale.

-
- (¹) Direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 133, pag. 10).
- (²) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263, pag. 1).
- (³) Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento del 31 dicembre 2002, punto 5.1, dell'Allegato I del regolamento del Ministro per l'infrastruttura del 16 dicembre 2003 nonché punto 6.1, dell'Allegato I del regolamento del Ministro per l'infrastruttura del 18 settembre 2009 che sostituisce ed abroga il regolamento del 16 dicembre 2003.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 19 dicembre 2011 — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Causa C-651/11)

(2012/C 73/30)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden.

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: X BV

Questioni pregiudiziali

- Se la cessione del 30 per cento delle quote di una società — per la quale il soggetto che cede le quote presta servizi soggetti ad IVA — possa essere assimilata al trasferimento di un'universalità (parziale) di beni, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, e/o di servizi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della sesta direttiva (¹).
- In caso di risposta negativa alla prima questione, se la cessione di cui a tale questione possa esser assimilata al trasferimento di un'universalità (parziale) di beni, ai sensi del-

l'articolo 5, paragrafo 8, e/o di servizi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, della sesta direttiva, qualora gli altri azionisti, che prestano anch'essi servizi soggetti ad IVA nei confronti della società le cui quote vengono cedute, cedano (praticamente) simultaneamente alla stessa persona tutte le altre quote di tale società.

- In caso di risposta negativa anche alla seconda questione, se la cessione di cui alla prima questione possa essere considerata come il trasferimento di (una parte di) impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, e/o dell'articolo 6, paragrafo 5, della sesta direttiva, in considerazione del fatto che siffatta cessione è strettamente legata alle attività direzionali svolte per tale partecipazione.

(¹) Sesta direttiva 73/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België (Belgio) il 21 dicembre 2011 — Belgian Electronic Sorting Technology NV/Bert Peelaers en Visys NV

(Causa C-657/11)

(2012/C 73/31)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Cassatie van België

Parti

Ricorrente: Belgian Electronic Sorting Technology NV

Convenuti: Bert Peelaers

Visys NV

Questione pregiudiziale

Se la nozione di «pubblicità», di cui all'articolo 2 della direttiva 84/450/CEE (¹), del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, e all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE (²) del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa, debba essere interpretata nel senso che essa comprende, da un lato, la registrazione e l'uso di un nome di dominio e, dall'altro lato, l'uso di «metatags» (metaidentificatori) in metadati di un sito internet.

(¹) GU L 250, pag. 17.

(²) GU L 376, pag. 21.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 27 dicembre 2011 — Daniele Biasci e.a./Ministero dell'Interno e Questura di Livorno

(Causa C-660/11)

(2012/C 73/32)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Daniele Biasci, Alessandro Pasquini, Andrea Milianti, Gabriele Maggini, Elena Secenti, Gabriele Livi

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Livorno

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli articoli 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale «la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione» e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con l. n. 73/2010, in base al quale «l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
- 2) se i predetti articoli 43 e 49 del Trattato CE si debbano interpretare nel senso che essi ostano, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall'articolo 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l. n. 248/2006, (...) ⁽¹⁾.

Il quesito attinente alla compatibilità con i surriferiti principi comunitari dell'art. 38, comma 2, cit., ha come oggetto esclusivo quelle parti della predetta disposizione in cui in cui esso: a) si prevede un indirizzo generale di tutela delle

concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo; b) vengono introdotti obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, che potrebbero finire, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti. Il quesito ha, inoltre, ad oggetto la generale interpretazione che dell'art. 38, comma 2, cit. ha fornito l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione (art. 23, comma 3) la clausola di decadenza prima riportata per l'ipotesi di svolgimento diretto o indiretto di attività transfrontaliere assimilabili;

- 3) in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l'art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento;
- 4) in caso di risposta affermativa, nei termini specificati al punto precedente, se, nell'esame della proporzionalità di una simile restrizione, il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

⁽¹⁾ Si omette la parte del quesito che riproduce il testo integrale di tale articolo, pubblicato nella GU n.153 del 4 luglio 2006.

Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

(Causa C-662/11)

(2012/C 73/33)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos)

Convenuta: Repubblica di Cipro

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato, entro il 1° maggio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al combinato disposto dell'articolo 24 e dell'allegato VII dell'Atto di

adesione della Repubblica di Cipro in relazione all'eliminazione delle restrizioni cui la sua normativa nazionale subordina l'acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE e, in ogni caso, non avendo comunicato le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale Atto;

— condannare la Repubblica di Cipro alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che alla luce del combinato disposto dell'articolo 24 e dell'allegato VII dell'Atto di adesione della Repubblica di Cipro all'Unione europea, le autorità di quest'ultima avrebbero dovuto mettere in vigore, entro il 1^o maggio 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per eliminare le restrizioni cui la sua normativa nazionale subordina l'acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE. Le restrizioni di cui trattasi costituiscono una violazione diretta della libera circolazione dei capitali come prevista dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il governo cipriota ha inviato un progetto di legge recante modifica delle restrizioni vigenti e osserva che il progetto di legge è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per essere esaminato al più presto ed essere sottoposto al voto del Parlamento.

La Commissione sottolinea che la violazione, da parte della normativa nazionale di uno Stato membro, delle libertà sancite dal Trattato può essere eliminata solo con l'introduzione di disposizioni parimenti vincolanti. Inoltre, il fatto che alla lettera di risposta della Repubblica di Cipro sia stato allegato un semplice progetto di legge, privo di qualsiasi efficacia normativa, non può essere equiparato ad un atto vincolante recante l'eliminazione delle vigenti restrizioni all'acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE.

La Commissione ritiene che la Repubblica di Cipro non avendo adottato le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per eliminare le restrizioni cui la sua normativa nazionale subordina l'acquisto di una residenza secondaria da parte di cittadini UE/SEE e, in ogni caso, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti di conformarsi all'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Cipro in combinato disposto con l'allegato VII del medesimo Atto recante misure transitorie concernenti Cipro.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 30 dicembre 2011 — M e a./ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(Causa C-666/11)

(2012/C 73/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrenti: M, N, O, P, Q

Resistente: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un richiedente asilo, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla dichiarazione di incompetenza e sull'ordine di allontanarlo nello Stato membro che è competente ad avviso dello Stato membro in cui è stata presentata una domanda d'asilo (Stato membro richiedente), possa avvalersi del fatto che il trasferimento non è avvenuto entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003 ⁽¹⁾ e che pertanto la competenza è ricaduta sullo Stato membro richiedente.
- 2) Se un tentativo di suicidio, benché presunto, che rende impossibile un trasferimento nello Stato membro competente, configuri la fattispecie dell'irreperibilità ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio.
- 3) Se un richiedente asilo, nell'ambito di un procedimento giudiziario vertente sulla dichiarazione di incompetenza e sull'ordine di allontanarlo, possa avvalersi del passaggio di competenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003 ⁽²⁾.
- 4) Se una comunicazione allo Stato membro competente da parte dello Stato membro richiedente, la quale, pur informando della sospensione del trasferimento già organizzato, omette la circostanza che il trasferimento non può essere effettuato entro il termine di sei mesi, impedisca il passaggio di competenza di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003.

- 5) Se sussista un diritto che il richiedente asilo possa far valere in giudizio a che uno Stato membro esamini l'assunzione della competenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, e gli risponda in merito ai motivi della decisione.

- (¹) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).
- (²) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222, pag. 3).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2011 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-678/11)

(2012/C 73/35)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno di Spagna, approvando e mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla lettera c) dell'articolo 46 del testo rifiuto della Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (legge di regolazione dei piani e dei fondi pensionistici), all'articolo 86 del Reale Decreto Legislativo 6/2004, del 29 ottobre 2004, con cui si approva il testo rifiuto della Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados (legge relativa all'organizzazione e al controllo dell'assicurazione privata), all'articolo 10 del Reale Decreto Legislativo 5/2004 con cui si approva il testo rifiuto della Ley del Impuesto sobre la renta de los no residentes (legge sulla tassazione dei redditi dei non residenti), e all'articolo 47 della Ley 58/2003, del 17 dicembre 2003, General Tributaria (legge finanziaria), secondo cui i fondi pensionistici esteri stabiliti in altri Stati membri e che offrono piani pensionistici aziendali in Spagna, nonché le compagnie assicurative operanti in Spagna in regime di libera prestazione di servizi, tra gli altri, sono obbligati a nominare un rappresentante fiscale residente in Spagna, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 56 TFUE (ex 49 CE) e dell'articolo 36 dell'Accordo SEE.

— Condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Le citate disposizioni della legislazione fiscale spagnola obbligano il contribuente non residente a nominare un rappresentante fiscale residente in Spagna. Tale obbligo si im-

pone sostanzialmente ai fondi pensionistici esteri stabiliti in altri Stati membri e che offrono piani pensionistici aziendali in Spagna e alle compagnie assicurative operanti in Spagna in regime di libera prestazione di servizi.

- 2) La Commissione ritiene che l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Spagna nei casi indicati costituisca un ostacolo alla libera prestazione di servizi in quanto impone un ulteriore onere ai suddetti enti e persone fisiche che sono obbligati a ricorrere ai servizi di un rappresentante. Costituisce inoltre un ostacolo alla libera prestazione di servizi anche per le persone e imprese residenti in Stati membri diversi dalla Spagna e che intendono offrire servizi di rappresentanza fiscale a enti o persone fisiche operanti in Spagna.

- 3) Tale normativa viola gli articoli 56 TFUE (ex 49 CE) e 36 dell'Accordo SEE.

Impugnazione proposta il 27 dicembre 2011 dall'Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 ottobre 2011, causa T-41/05, Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc./Commissione europea

(Causa C-679/11 P)

(2012/C 73/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. (rappresentanti: avv.ti M. Odriozola e A. Vide)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2011 nella causa T-41/05 nella parte in cui essa respinge i motivi attinenti al manifesto errore di valutazione nell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, all'omessa sufficiente motivazione ed alla violazione del principio di parità di trattamento nell'accertamento che la Alliance One International, Inc. era solidalmente e sostanzialmente responsabile;

— annullare la decisione della Commissione del 2 ottobre 2004 nel caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio spagnolo nella parte in cui essa fa riferimento alla ricorrente e ridurre di conseguenza l'ammenda inflitta alla ricorrente;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) La Alliance One International, Inc., ex Dimon, Inc. (la «ricorrente») chiede rispettosamente che (i) venga annullata dalla Corte la sentenza del Tribunale del 12 ottobre 2011 nella causa T-41/05 nella parte in cui essa afferma che la Alliance One International, Inc. («AOI»), ex Dimon, Inc. («Dimon») era solidalmente e sostanzialmente responsabile per la violazione commessa dalla Agroexpansión; (ii) venga annullata la decisione della Commissione del 2 ottobre 2004 nel caso COMP/C.38.238/B.2 — Tabacco greggio spagnolo nella parte in cui essa fa riferimento alla ricorrente e venga conseguentemente ridotta l'ammenda inflitta alla ricorrente e (iii) la Commissione sia condannata alle spese.
- 2) In primo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione e il Tribunale hanno erroneamente applicato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, ritenendo l'AOI responsabile per la violazione commessa dalla Agroexpansión. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato i suoi diritti della difesa e l'articolo 296 TFUE chiarendo nella sentenza (e quindi a posteriori) la motivazione relativa agli standard probatori applicati nella decisione della Commissione. Di conseguenza, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto definendo il metodo seguito per accertare la responsabilità, in particolare adottando un metodo duale, che ha condotto ad una discriminazione tra le società sulla base dell'impostazione del fascicolo, senza per questo stabilire uno standard. Inoltre, il Tribunale non può aver ignorato il fatto che la Commissione ha omesso di suffragare le sue considerazioni nella decisione per quanto riguarda la mancata confutazione.
- 3) In secondo luogo, la sentenza del Tribunale priva la ricorrente dei suoi diritti derivanti dai principi generali del diritto dell'Unione, dei diritti derivanti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali, oramai parte del Trattato di Lisbona e quindi di rango primario.
- 4) In terzo luogo, pur confermando che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile per le violazioni commesse dalla Agroexpansión per il periodo precedente il 18 novembre 1997, il Tribunale non trae le necessarie conseguenze dall'errore della Commissione e consente invece una discriminazione della ricorrente. Anzitutto, secondo la ricorrente, l'importo iniziale dell'ammenda avrebbe dovuto essere aumentato solo del 30 %, pena la discriminazione della Dimon nei confronti degli altri destinatari della decisione. Inoltre, la ricorrente fa rispettosamente osservare che la Commissione è incorsa in errore considerando il fatturato della Dimon per l'anno 2003 al fine di giustificare l'aumento dell'importo iniziale dell'ammenda sulla base del paragrafo 5 della sezione 1A degli orientamenti del 1998.
- 5) Infine, la ricorrente sostiene rispettosamente che aveva una legittima aspettativa di poter beneficiare di una riduzione

dell'ammenda sul fondamento del terzo trattino della sezione B, punto 3, degli orientamenti del 1998 per il calcolo delle ammende. A tal riguardo, il Tribunale avrebbe commesso un errore in quanto: (i) ha considerato che la circostanza attenuante non era applicabile al caso di specie, data la natura della violazione e (ii) ha accolto l'argomento della Commissione secondo cui la ricorrente aveva già beneficiato della circostanza attenuante.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 2 gennaio 2012 — Cristian Rainone e a./Ministero dell'Interno e a.

(Causa C-8/12)

(2012/C 73/37)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Prato e Questura di Firenze

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli artt. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale «la licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione» e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con l.n. 73/2010, in base al quale «l'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

- 2) se i predetti articoli 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall'art. 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con l.n. 248/2006, secondo cui «L'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

...l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111”.

Ciò, con particolare riguardo alla previsione, da parte dell'art. 38, comma 2, cit., di un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo, di una serie di limiti e misure che finirebbero, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti, come dimostrano gli obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, e della generale interpretazione che del citato art. 38, comma 2, ha dato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione la clausola di decadenza prima riportata per l'ipotesi di svolgimento, diretto o indiretto, di attività transfrontaliere assimilabili;

- 3) in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l'art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento;
- 4) in caso di soluzione affermativa, come specificata al punto precedente, se nell'esame della proporzionalità di una tale restrizione il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Verviers (Belgio) il 6 gennaio 2012 —
Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA**

(Causa C-9/12)

(2012/C 73/38)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Verviers

Parti

Attore: Corman-Collins SA

Convenuto: La Maison du Whisky SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2 del regolamento n. 44/2001 ⁽¹⁾, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una norma sulla competenza, come quella contenuta nell'articolo 4 della legge belga del 27 luglio 1961, in cui è prevista la competenza dei giudici belgi, quando il concessionario ha sede nel territorio belga e quando la concessione di vendita produce tutti o parte dei suoi effetti nel medesimo territorio, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il concedente, quando quest'ultimo è parte convenuta;
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un contratto di concessione di vendita di beni, in forza del quale una parte acquista prodotti da un'altra, in vista della loro rivendita nel territorio di un altro Stato membro;
- 3) In caso di risposta negativa a tale questione, se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso prevede un contratto di concessione di vendita, come quello in discussione tra le parti;
- 4) In caso di risposta negativa alle due questioni precedenti, se l'obbligazione controversa in caso di risoluzione di un contratto di concessione di vendita sia quella del venditore-concedente o quella dell'acquirente-concessionario.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).

Impugnazione proposta l'11 gennaio 2012 da Sheilesh Shah, Akhil Shah avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 novembre 2011, causa T-313/10, Three-N-Products Private Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-14/12 P)

(2012/C 73/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Sheilesh Shah, Akhil Shah (rappresentante: M. Chapple, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Three-N-Products Private Ltd.

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza;
- confermare la decisione;
- consentire la registrazione del marchio comunitario.
- condannare il convenuto a pagare le spese sostenute dai ricorrenti per la presente impugnazione, l'udienza dinanzi al Tribunale e la decisione.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sostengono rispettosamente che il Tribunale ha commesso errori di diritto in quanto:

- ha errato nel dichiarare che non sussisteva rischio di confusione tra il marchio di cui trattasi e i due marchi anteriori registrati rivendicati dal convenuto (il marchio denominativo AYUR e il marchio figurativo contenente la parola AYUR), dati lo scarso carattere distintivo dei marchi anteriori e la debole somiglianza complessiva dei segni in conflitto;
- in particolare ha errato nel dichiarare che, nonostante le lettere U e I aggiunte rispettivamente al centro e alla fine della parola AYUR conferiscano diversità al marchio di cui trattasi, una simile diversità «non è tale da attrarre l'attenzione del consumatore»;
- inoltre, in particolare, ha errato nel dichiarare che non sussistevano significative e sostanziali somiglianze sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale tra i segni in conflitto.

Ricorso proposto il 18 gennaio 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-28/12)

(2012/C 73/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, K. Simonsson, e S. Bartelt, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato; e concernente la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato (2011/708/UE) ⁽¹⁾;
- disporre il mantenimento degli effetti della decisione 2011/708/UE;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Con il presente ricorso la Commissione chiede l'annullamento della «Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio» del 16 giugno 2011 (decisione 2011/708/UE; in prosieguo: la «decisione impugnata» o la «misura impugnata») adottata nel settore dei trasporti aerei. Essa riguarda la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di adesione dell'Islanda e del Regno di Norvegia all'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti, da un lato, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dell'altro, nonché la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo addizionale al medesimo.
- 2) A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i tre motivi seguenti.
- 3) In primo luogo, la Commissione sostiene che adottando la decisione impugnata il Consiglio ha violato l'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 2 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nella parte in cui l'articolo 218, paragrafi 2 e 5, TFUE

dispone che il Consiglio è l'istituzione designata ad autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria di accordi. Di conseguenza, la decisione avrebbe dovuto essere adottata soltanto dal Consiglio, e non anche dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

- 4) Con il secondo motivo, la Commissione afferma che adottando la decisione impugnata il Consiglio ha violato l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, secondo cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. La decisione degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio non è una decisione del Consiglio, ma un atto adottato dagli Stati membri collettivamente in quanto membri dei loro governi e non in qualità di membri del Consiglio. Per via della sua natura, un atto di questo tipo richiede l'unanimità. Ne consegue che, adottando entrambe le decisioni come se si trattasse di una decisione unica e assoggettandola all'unanimità, la regola della maggioranza qualificata disposta dal primo comma dell'articolo 218, paragrafo 8, TFUE, è stata snaturata.
- 5) Da ultimo, il Consiglio avrebbe violato gli obiettivi previsti dai Trattati e il principio della leale cooperazione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, TUE. Il Consiglio avrebbe dovuto esercitare i propri poteri in maniera tale da non eludere l'assetto istituzionale e le procedure dell'Unione definite all'articolo 218 TFUE, procedendo nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai Trattati.

(¹) GU L 283, pag. 1.

Impugnazione proposta il 26 gennaio 2012 dalla Monster Cable Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 23 novembre 2011, causa T-216/10, Monster Cable Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

(Causa C-41/12 P)

(2012/C 73/41)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (rappresentanti: avv.ti O. Günzel, A. Wenninger-Lenz)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Live Nation (Music) UK Limited

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'Unione europea del 23 novembre 2011, causa T-216/10;

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale, respingendo il ricorso per i motivi esposti nella sentenza del 23 novembre 2001, ha omesso di tener conto di tutte le circostanze di fatto del procedimento, con il risultato che la sentenza impugnata è basata su fatti incompleti. La sentenza difetta pertanto dell'obbligatoria valutazione generale di tutti i fattori rilevanti nel valutare il rischio di confusione. La sentenza è pertanto erronea e viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 (¹).

A parere della ricorrente, se fosse stata effettuata un'appropriata valutazione generale, il Tribunale sarebbe giunto alla conclusione che la decisione della prima commissione di ricorso del 24 febbraio 2010 viola l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (²). In sintesi, la ricorrente sostiene che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94 è stato violato per i seguenti motivi:

omessa considerazione del «consumatore medio specializzato del Regno Unito» come pubblico di riferimento in relazione al quale dev'essere condotta l'analisi del rischio di confusione;

uso erroneo di principi legali costituiti, atti a valutare la somiglianza di prodotti;

violazione dei principi in base ai quali, al fine di valutare il rischio di confusione, devono essere considerati tutti i fattori rilevanti nel caso specifico e, tra gli altri, il carattere distintivo del marchio anteriore.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ordinanza del presidente della Corte 13 gennaio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Attila Belkiran/Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, contro-interessato: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-436/09) (¹)

(2012/C 73/42)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(¹) GU C 24 del 30.1.2010.

Ordinanza del presidente della Corte dell'11 gennaio 2012
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High
Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] —
Union of European Football Associations (UEFA), British
Sky Broadcasting Ltd/Euroview Sport Ltd

(Causa C-228/10) ⁽¹⁾

(2012/C 73/43)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 209 del 31.7.2010.

Ordinanza del presidente della Seconda Sezione della Corte
25 ottobre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Landesarbeitsgericht Köln — Germania) —
Land Nordrhein-Westfalen/Sylvia Jansen

(Causa C-313/10) ⁽¹⁾

(2012/C 73/44)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

Ordinanza del presidente della Corte 25 novembre 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal
da Relação de Guimarães — Portogallo) — Maria das Dores
Meira da Silva/Zurich — Companhia de Seguros SA

(Causa C-13/11) ⁽¹⁾

(2012/C 73/45)

Lingua processuale: il portoghese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 95 del 26.3.2011.

Ordinanza del presidente della Corte 24 novembre 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre
Landsret — Danimarca) — Dansk Funktionærforbund,
Serviceforbundet agissant pour Frank Frandsen/Cimber
Air A/S

(Causa C-266/11) ⁽¹⁾

(2012/C 73/46)

Lingua processuale: il danese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 311 del 22.10.2011.

Ordinanza del presidente della Corte 12 gennaio 2012
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Juzgado Mercantil de Barcelona — Spagna) — Manuel
Mesa Bertrán, Cristina Farrán Morenilla/Novacaixagalicia

(Causa C-381/11) ⁽¹⁾

(2012/C 73/47)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 290 dell'1.10.2011.

Ordinanza del presidente della Corte 13 dicembre 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dall'Hessisches Landessozialgericht, Darmstadt —
Germania) — Angela Strehl/Bundesagentur für Arbeit
Nürnberg

(Causa C-531/11) ⁽¹⁾

(2012/C 73/48)

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 25 del 28.1.2012.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-206/08) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Settore vitivinicolo — Divieto di nuovi impianti di viti — Sistemi nazionali di controllo — Rettifica finanziaria forfettaria — Garanzie procedurali — Errore di valutazione — Proporzionalità»)

(2012/C 73/49)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente F. Díez Moreno, poi M. Muñoz Pérez, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: F. Jimeno Fernández, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2008/321/CE della Commissione, dell'8 aprile 2008, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) (GU L 109, pag. 35).

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

⁽¹⁾ GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 — Région wallonne/Commissione europea

(Causa T-237/09) ⁽¹⁾

[«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione per il Belgio per il periodo 2008-2012 — Articolo 44 del regolamento (CE) n. 2216/2004 — Correzione successiva — Nuovo entrante — Decisione che ordina all'amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di apportare una correzione nella tabella “Piano nazionale di assegnazione”»]

(2012/C 73/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Région wallonne (Belgio) (rappresentanti: J.-M. De Backer, A. Lepière, I.-S. Brouhns e S. Engelen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White e O. Beynet, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 27 marzo 2009, relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione dei gas a effetto serra notificato dal Regno del Belgio per il periodo 2008-2012, che ordina all'amministratore centrale del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di apportare una correzione alla tabella «Piano nazionale di assegnazione» belga

Dispositivo

1) La decisione della Commissione del 27 marzo 2009, che ordina all'amministratore centrale di apportare una correzione alla tabella «Piano nazionale di assegnazione» belga nel catalogo indipendente comunitario delle operazioni, è annullata nella parte in cui essa rifiuta di ordinare a detto amministratore di apportare una correzione all'assegnazione delle quote in favore dell'impianto n. 116, denominato «Arcelor-Cockerill Sambre HF6 Seraing», richiesta dal Regno del Belgio nella sua lettera del 18 febbraio 2009.

2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 193 del 15.8.2009.

Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 — Carrols/UAMI — Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL)

(Causa T-291/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 73/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carrols Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: avv. I. Temiño Cenicerós)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Giulio Gambettola (Los Realejos, Spagna) (rappresentante: avv. F. Brandolini Kujman)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 7 maggio 2009 (procedimento R 632/2008-1), relativa ad un procedimento di nullità tra la Carrols Corp. ed il sig. Giulio Gambettola.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Carrols Corp. è condannata alle spese.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2012 — mtronix/UAMI — Growth Finance (mtronix)

(Causa T-353/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo mtronix — Marchio comunitario denominativo anteriore Montronic — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 73/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: mtronix OHG (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Schnetzer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Growth Finance AG (Zug, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 23 giugno 2009 (pratica R 1557/2007-4), relativa ad una procedura d'opposizione tra la Growth Finance AG e la mtronix OHG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La mtronix OHG è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 31 gennaio 2012 — Spar/UAMI — Spa Group Europe (SPA GROUP)

(Causa T-378/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPA GROUP — Marchi nazionali figurativi anteriori SPAR — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

(2012/C 73/53)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spar Handelsgesellschaft mbH (Schenefeld, Germania) (rappresentanti: R. Kaase e J.-C. Plate, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Hanne, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Spa Group Europe Ltd & Co. KG (Norimberga, Germania)

Oggetto

Ricorso di annullamento avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 16 luglio 2009 (pratica R 123/2008-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Spar Handelsgesellschaft mbH e la Spa Group Europe Ltd & Co. KG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Spar Handelsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2012 — Cervecería Modelo/UAMI — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

(Causa T-205/10) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo LA VICTORIA DE MEXICO — Marchio comunitario figurativo anteriore contenente l'elemento verbale "victoria" e marchio nazionale denominativo anteriore VICTORIA — Diniego parziale di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 73/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cervecería Modelo, SA de CV (Città del Messico, Messico) (rappresentante: avv.to C. Lema Devesa)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Plataforma Continental, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv.to P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 5 marzo 2010 (procedimento R 322/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Plataforma Continental, SL e la Cervecería Modelo, SA de CV.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Cervecería Modelo, SA de CV è condannata alle spese.

(¹) GU C 179 del 3.7.2010.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2011 — Dimension Data Belgium/Parlamento

(Causa T-650/11)

(2012/C 73/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dimension Data Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti P. Levert e M. Velghe)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione del Parlamento europeo, notificata con messaggio di posta elettronica del 18 ottobre 2011, di respingere l'offerta della ricorrente per il lotto n. 1 dell'appalto PE-ITEC-DIT-ITIM-TELSIS e di attribuire il medesimo lotto alla società BT Belgique;

— condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una mancata motivazione della decisione controversa, poiché il Parlamento europeo non ha comunicato alla ricorrente alcuna caratteristica dell'offerta accolta.
- 2) Secondo motivo, relativo ad una violazione dell'obbligo di trasparenza incombente al Parlamento in forza degli articoli 89, 92, 97 e 100 del regolamento finanziario (¹) e dell'articolo 138 delle modalità di esecuzione (²), in quanto il Parlamento non ha definito in modo chiaro, completo e preciso il criterio di valutazione del prezzo delle offerte.

3) Terzo motivo, concernente un errore manifesto di valutazione nella definizione dei criteri di valutazione della qualità delle offerte nonché una violazione del principio di proporzionalità e dell'articolo 138, paragrafo 2, delle modalità di esecuzione, dato che l'amministrazione aggiudicatrice ha preso in considerazione un criterio di valutazione che non sarebbe volto ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

4) Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nella qualità delle offerte finanziarie e su una violazione dell'articolo 139 delle modalità di esecuzione, attribuendo il lotto n. 1 dell'appalto controverso alla società BT Belgique, poiché la sua offerta sarebbe così anormalmente bassa da dover essere respinta dal Parlamento o, in mancanza, dovrebbe essere considerata non conforme al capitolato d'onori.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(²) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).

Ricorso proposto il 21 dicembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione

(Causa T-657/11)

(2012/C 73/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay e D. Piccininno)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- registrare la presente domanda di annullamento, basata sull'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- dichiararla ricevibile;
- a titolo principale, dichiarare il ricorso fondato e annullare la decisione della Direzione generale per la Società dell'informazione e Media della Commissione europea del 19 ottobre 2011;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sull'insufficienza della motivazione, in quanto l'ordine di recupero del 19 ottobre 2011 si baserebbe esclusivamente su due elementi, vale a dire su una relazione di audit e su una decisione della Commissione che dichiara non ammissibili taluni costi in applicazione delle conclusioni di detto audit finanziario concernenti l'esecuzione, in particolare, del contratto MOSAICA, contestati riguardo alla loro motivazione e fondatezza nell'ambito della causa Technion — Israel Institute of Technology e Technion Research & Development/Commissione ⁽¹⁾, T-546/11.
- 2) Secondo motivo, concernente una violazione da parte della Commissione del divieto di arricchimento senza causa. Le ricorrenti fanno valere che:
 - la Commissione si attribuirebbe i benefici delle prestazioni relative al contratto e i risultati delle ricerche condotte senza aver pagato per la loro realizzazione se dovesse recuperare la somma richiesta che copre la totalità delle prestazioni effettuate dal dipendente della TECHNION, M. K., per il contratto MOSAICA;
 - le ricorrenti sarebbero autorizzate a reclamare il rimborso dei costi riguardanti le prestazioni effettuate per il contratto MOSAICA;
 - in caso di rimborso, le ricorrenti verrebbero non solamente private di un importo corrispondente alle prestazioni effettivamente realizzate, ma dovrebbero altresì far fronte ad una perdita supplementare, poiché esse, oltre a dover rimborsare, sarebbero tenute ad affrontare i costi di realizzazione delle prestazioni fornite.

⁽¹⁾ GU 2011, C 355, pag. 28.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2012 — PT Ecogreen Oleochemicals e altri/Consiglio

(Causa T-28/12)

(2012/C 73/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PT Ecogreen Oleochemicals (Kabil-Batam, Indonesia), Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd (Singapore, Repubblica di Singapore), Ecogreen Oleochemicals GmbH (Dessau-Roßlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Graafsma e J. Cornelis)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell'8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell'India, dell'Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento di base»), in quanto il Consiglio avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la PTEO e la EOS costituiscono un'entità economica unica. Di conseguenza, il Consiglio, nel determinare il prezzo all'esportazione, ha detratto una commissione fittizia non ammissibile, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, dal momento che, in forza di una giurisprudenza ben consolidata, l'esistenza di un'entità economica unica preclude la possibilità di detrarre una commissione fittizia.
- 2) Secondo motivo, vertente sul fatto che l'inclusione di un margine di profitto fittizio del 5 % nell'applicazione di un adeguamento conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base configura un'interpretazione illegittima dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Soltanto l'effettivo rialzo ricevuto da un commerciante può essere detratto dal prezzo all'esportazione. Tale secondo motivo è dedotto in subordine esclusivamente nel caso in cui il Tribunale affermi che il Consiglio non è incorso in errore manifesto di valutazione nel respingere l'argomento delle ricorrenti secondo cui la PTEO e la EOS costituiscono un'entità economica unica.

⁽¹⁾ GU L 343, del 22.12.2009, pag. 51.

Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Icelandic Group UK/Commissione

(Causa T-35/12)

(2012/C 73/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Icelandic Group UK Ltd (Grimsby, Regno Unito) (rappresentante: V. Sloane, barrister)

Convenuta: Commissione europea

non danno luogo a una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 sarebbe manifestamente errata.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione C(2011) 8113 def. della Commissione, del 15 novembre 2011, che accerta che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (*rem* 04/2010);
- condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali e dell'articolo 906 bis del regolamento della Commissione 2454/93/CEE ⁽¹⁾, in quanto la convenuta non avrebbe rispettato i diritti della difesa della ricorrente nel procedimento che ha portato all'adozione dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, adottando una decisione che ha pregiudicato i diritti della ricorrente senza concederle il diritto di essere sentita in merito al fondamento di tale decisione sfavorevole, ossia la valutazione della convenuta secondo la quale le autorità del Regno Unito non avevano commesso errori relativamente alle importazioni effettuate tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007.
- 2) Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e sulla violazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e/o dell'articolo 239 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 ⁽²⁾, in quanto:
 - la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che le condizioni per il rimborso dei dazi doganali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio non erano soddisfatte nel caso di specie. La valutazione della convenuta, secondo cui le autorità del Regno Unito non avevano commesso errori relativamente alle importazioni effettuate tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007, sarebbe manifestamente errata;
 - in via ultronea, o in subordine, la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel decidere che le condizioni per il rimborso dei dazi doganali di cui all'articolo 239 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio non erano soddisfatte. La valutazione della convenuta secondo cui le circostanze del caso di specie

-
- ⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).
- ⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
-

Ricorso proposto il 25 gennaio 2012 — Advance Magazine Publishers/UAMI — López Cabré (TEEN VOGUE)

(Causa T-37/12)

(2012/C 73/59)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: T. Alkin, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Eduardo López Cabré (Barcellona, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 novembre 2011, nel procedimento R 1763/2010-4, nella parte in cui si riferisce all'opposizione basata sul marchio anteriore;
- condannare l'opponente alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «TEEN VOGUE», per prodotti rientranti, inter alia, nella classe 18 — domanda di marchio comunitario n. 5265517.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 496371 del marchio denominativo «VOGUE», per prodotti della classe 18; registrazione spagnola n. 2153619 del marchio figurativo «VOGUE moda en lluvia» per prodotti della classe 18; registrazione comunitaria n. 2082287 del marchio denominativo «VOGUE» per prodotti della classe 18.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio e/o della regola 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, nonché violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, in quanto la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che le prove dell'opponente considerate «nel loro complesso» erano sufficienti a dimostrare l'uso del marchio anteriore, e avrebbe erroneamente concluso che sussisteva un rischio di confusione tra il marchio della ricorrente e quello dell'opponente.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT